



Comune di Montappone

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL'AMBITO DEI TERRITORI COMUNALI DI MONTAPPONE E MASSA FERMANA

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26 D.LGS. 81/2008)

1. INTRODUZIONE

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (**DUVRI**) è stato redatto preliminarmente alla fase di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016. Il Documento contiene le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'Art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rispettando altresì, le indicazioni contenute nella determina n. 03/2008 del 5 marzo 2008, emessa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riportata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008.

Il presente documento evidenzia, in via preliminare, le situazioni nelle quali sono possibili rischi da interferenza nell'esecuzione dei servizi affidati in appalto con particolare riferimento a:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e l'Impresa indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle ditte esecutrici dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.
- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Per "interferenza" deve intendersi la circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La valutazione del rischio da interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il presente documento **non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese esecutrici del servizio o dei singoli lavoratori autonomi** che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 i contratti di appalto e subappalto ed i contratti d'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del TITOLO IV del D.Lgs. n. 81/2008 e per i quali sussista l'obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Deve inoltre essere sottolineato che, ai sensi di quanto precisato dalla Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, appalti e forniture n. 3/2008 del 5 marzo

2008 la valutazione dei rischi da interferenza, in edifici aperti al pubblico, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche a tutti coloro che, a vario titolo, vengono a trovarsi nella struttura stessa.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di raccolta differenziata, da attuarsi in forma associata tra il Comune di Montappone (Capo Convenzione) ed il Comune di Massa Fermana. Il servizio sarà svolto sull'intero territorio dei Comuni interessati. I servizi oggetto del presente Appalto, meglio specificati nel Capitolato di Appalto, sono i seguenti:

2.1 Oggetto dei servizi:

- a. raccolta, trasporto e scarico all'impianto finale di smaltimento, della frazione umida dei rifiuti proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto di trattamento;
- b. raccolta di imballaggi in plastica e imballaggi metallici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;
- c. raccolta di imballaggi in vetro proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;
- d. raccolta della carta e del cartone provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;
- e. raccolta dei rifiuti indifferenziabili provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici ecc.), con modalità domiciliare e relativo trasporto e conferimento presso impianto di trattamento/smaltimento;
- f. raccolta di farmaci scaduti, tramite contenitori ubicati presso farmacie ed ambulatori medici e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento;
- g. raccolta di pile esauste, tramite appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento;
- h. raccolta di bombolette spray, barattoli di vernice (uso domestico) e detergenti (tossici ed infiammabili – T/F), tramite appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento;
- i. raccolta di toner, nastri per stampanti e cartucce inkjet, presso gli uffici pubblici, e relativo trasporto presso idoneo impianto per il riciclaggio;
- j. raccolta degli oli vegetali esausti, tramite appositi contenitori stradali, e relativo trasporto presso idoneo impianto per il riciclaggio;
- k. raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) dell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 e relativo trasporto presso impianto di smaltimento e/o riciclaggio;
- l. raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'area del mercato ambulante;
- m. raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle aree interessate da fiere e manifestazioni di iniziativa pubblica;
- n. svuotamento e pulizia dei cestini gettacarte e dei contenitori delle deiezioni canine, presenti e di futura installazione;
- o. fornitura di appositi contenitori, per ogni singola tipologia di rifiuto, per le utenze domestiche e non domestiche.
- p. gestione delle isole ecologiche.

2.2 Trasporto e smaltimento dei rifiuti

I rifiuti, come meglio specificato nel Capitolato di appalto, saranno trasportati e conferiti presso impianti di smaltimento o recupero autorizzati.

A bordo di tutti i mezzi che effettuano il trasporto deve essere presente la copia dell'atto di affidamento del servizio, comprese eventuali integrazioni/modificazioni successive, contenente l'indicazione degli impianti di destinazione del rifiuto.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse più possibile il conferimento, sia temporaneo sia definitivo, dei rifiuti presso i luoghi previsti, il committente ne indicherà di nuovi, presso cui l'Impresa dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti e si provvederà ad aggiornare, se del caso, il presente documento.

2.3 Durata

L'appalto ha durata triennale, con facoltà di proroga per un ulteriore anno e scadrà automaticamente senza bisogno di qualsiasi ulteriore atto o comunicazione.

3. VERIFICHE PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO

L'affidamento delle attività oggetto dell'appalto è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnico - professionale, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla Camera di Commercio con l'esecuzione dei servizi/forniture commissionati.

Pertanto, anche al fine di verificare la regolarità degli aspetti contributivi e l'ottemperanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fanno parte integrante del presente documento:

- copia del D.U.R.C. della Ditta e degli eventuali sub appaltatori, in corso di validità;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- dichiarazione della Ditta circa l'ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro;

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- Il comune di Montappone prenderà atto della specifica idoneità tecnico-professionale degli affidatari, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008;
- L'Impresa, consultati in merito i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, prenderà visione dei luoghi in cui saranno eseguiti i servizi con i rischi specifici esistenti, ovvero prenderà visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b);
- Verranno definite le misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dello svolgimento dei servizi, allo scopo di eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008.

4. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

L'Impresa potrà presentare al committente eventuali proposte integrative e migliorative al presente documento, entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio; rimane facoltà del committente il provvedere all'aggiornamento del presente documento, che andrà a far parte integrante della documentazione di contratto.

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.

5. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di

lavoro dell'azienda appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati:

- Verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
- Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta affidataria;
- Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
- Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione o, ove ciò non fosse possibile alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'elaborazione o successivo aggiornamento del presente documento.

6. OBBLIGHI GENERALI PER L'IMPRESA

Prima di iniziare i lavori l'Impresa si impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i dipendenti del committente che verso terzi, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione. L'Impresa si impegna:

- ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
- ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., per quanto attiene ai rischi specifici della propria attività, con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori (esclusi i lavoratori autonomi);
- a fornire, qualora si trovino ad operare contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni necessarie affinché il committente possa adeguatamente promuovere il coordinamento tra le imprese stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze tra i lavori eseguiti dalle stesse;
- ad attenersi alle indicazioni informative del Committente per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di situazioni di emergenza di qualsiasi natura (incendio, spandimento di prodotto pericoloso, ecc.);
- a dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nell'area o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni;
- a far osservare al proprio personale il divieto di accedere a luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e a far rispettare l'itinerario di entrata e uscita e i luoghi di sosta previsti;
- ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza delle macchine e delle attrezzature utilizzate;
- a richiedere, nell'eccezionale necessità di far uso di attrezzature del Committente, apposita autorizzazione allo stesso, dando atto dello stato e della efficienza, nonché della prevista durata dell'uso delle suddette attrezzature, nonché della rispondenza alle norme di legge e di buona tecnica relative alle stesse ed all'uso che ne sarà fatto, fermo restando che all'Appaltatore compete la responsabilità per l'appropriato uso e conservazione delle medesime;
- ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle vigenti norme di legge, corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti uso e manutenzione, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle

attrezzature, ecc.), a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio marchio in modo tale da renderli facilmente riconoscibili;

- a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone in cui opera e che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari durante e dopo lo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- a fare immediata segnalazione al Committente e tenersi a disposizione per eventuali richieste nel momento in cui si sia verificato un infortunio di qualsiasi natura o incidente, tenendolo al corrente degli sviluppi;
- a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- a far osservare il divieto di fumo dove previsto, ed il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche;
- ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di qualsiasi genere causato dall'assuntore stesso;
- a richiedere autorizzazione scritta al subappalto in caso di nolo a caldo; in questo caso l'assuntore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende subappaltatrici, fermo restando l'onere del coordinamento ai fini della eliminazione o, ove ciò non fosse possibile, della riduzione dei rischi interferenti a carico dell'assuntore stesso (valgono per i subappaltatori tutti gli obblighi e le prescrizioni previste a carico dell'Affidatario, fermo restando ulteriori misure che possono essere decise tramite riunioni di coordinamento specifiche);
- a richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva per l'esecuzione di attività non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari, quali ad esempio:
 - deposito o trasporto di sostanze pericolose;
 - lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità;
 - stoccaggio rifiuti in luoghi diversi da quelli predisposti.

7. ANAGRAFICA DEI SOGGETTI

7.1 Datore di lavoro committente

DATI RELATIVI	
Ragione sociale	
Indirizzo	
Legale rappresentante	
Responsabile del S.P.P.	
Medico Competente	

7.2 Impresa appaltatrice

DATI RELATIVI		
Ragione Sociale		
Sede Legale		
Sede Amministrativa		
P. IVA		
C.F.		
	Nominativo	Indirizzo Sede – Recapito Telefonico
Datore di lavoro		
Referente per l'appalto		
Responsabile del S.P.P.		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza		

8. CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVATI

Il servizio in appalto si svolge presso le vie pubbliche ed in subordine presso aree private di uso pubblico che non sono sotto la responsabilità giuridica del Committente.

Nelle varie aree la ditta esecutrice del contratto svolgerà il servizio secondo modalità diverse che, al fine di individuare i rischi da interferenza, possono essere genericamente definite come:

- Raccolta rifiuti/nettezza urbana sulle vie pubbliche o su aree private accessibili al pubblico.

Per le prestazioni di cui sopra, sono stati esaminati i possibili rischi da interferenze legati ai seguenti aspetti:

- fattori di rischio esistenti nei luoghi, ove è previsto che debba operare l'assuntore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'assuntore stesso;
- fattori di rischio derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

Come detto, il presente DUVRI analizza i possibili rischi ambientali ed interferenziali, e le relative misure correttive, nelle attività previste nell'affidamento in appalto dei servizi di igiene ambientale dei Comuni di Montappone e Massa Fermana.

Il documento non fornisce invece la valutazione dei medesimi, intesa nel senso letterale di attribuire una "magnitudo" al rischio per una serie di motivi che di seguito si illustrano.

In primo luogo il documento previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 non è il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) previsto dall'art. 28 dello stesso Decreto. Il DVR, infatti, viene redatto al fine di elaborare un conseguente piano di miglioramento, la cui attuazione può essere spalmata nel tempo proprio in relazione alla maggior o minore grandezza del rischio, dando ovviamente la precedenza a quelli di maggior peso piuttosto che a quelli di minor rilevanza.

Il presente DUVRI, alla luce del tipo di servizio analizzato, ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti e di terzi interessati i rischi connessi con l'esecuzione dell'appalto medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti, e le relative misure migliorative, nell'ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese presenti.

Nello specifico perde quindi di significato il riferimento alla "magnitudo" del rischio, in quanto vanno comunque attuate sin dall'inizio dell'esecuzione del servizio, tutte le misure tecniche ed organizzative, indipendentemente dall'importanza del rischio che si prefiggono di eliminare o ridurre.

Sarà cura, in pratica quotidiana, di chi gestisce e di chi esegue l'appalto dettare le priorità d'intervento a seconda delle circostanze di luogo e di fatto via via emergenti.

In secondo luogo vi è una certa impossibilità tecnica di associare ai vari rischi una qualsivoglia grandezza anche di tipo soggettivo, non essendo conosciuti né l'aggiudicatario né, tantomeno, la sua organizzazione d'impresa e le relative attrezzature che lo stesso utilizzerà nell'esecuzione dell'appalto.

Quand'anche il Committente, per aver direttamente esercitato in precedenza le attività ora appaltate, fosse a conoscenza e avesse valutato quantificandoli i relativi rischi, questi elementi sarebbero di scarsa utilità, in quanto in massima parte relativi a rischi ora divenuti specifici dell'attività appaltata, e non tanto a rischi d'ambiente o a rischi interferenziali.

Per questi motivi, viste le finalità della norma di cui all'art. 26 citato, si è preferito limitarsi a illustrare i possibili rischi, piuttosto che darne una quantificazione neanche nei soli termini di maggiore o minore probabilità di accadimento che, oltre che aleatoria, avrebbe potuto facilmente ingenerare confusione o ansietà nei soggetti interessati.

9. PRINCIPALI MISURE PARTICOLARI E SPECIFICHE DA ADOTTARE PER RIDURRE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE E GARANTIRE IL COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Il presente capitolo è relativo ai rischi da interferenza che si possono generare durante la raccolta dei rifiuti su vie pubbliche o con accesso dei mezzi all'interno di un'area diversa dal suolo pubblico.

9.1 Rischi da investimento

Nella fase di svolgimento dei servizi, esiste il rischio di investimento dei lavoratori addetti alle attività di raccolta dei rifiuti da parte di veicoli che transitano sulla viabilità ordinaria non essendo possibile una delimitazione fisica delle aree di lavoro. Tutti gli ostacoli devono essere visibili, sia di giorno, sia di notte, e preannunciati agli utenti della strada in modo che possano porre in atto comportamenti utili a prevenire possibili incidenti.

Sussiste anche, viceversa, il rischio dovuto alla possibilità di impatto dei mezzi utilizzati dall'esecutore del servizio contro terzi potenzialmente presenti nelle aree oggetto di intervento. Nelle zone in cui potrebbe esserci traffico veicolare e pedonale, si prescrive che la velocità massima non debba superare il "passo d'uomo", allo scopo di limitare il rischio di investimenti.

Il mezzo è tenuto a percorrere esclusivamente il minimo tratto per raggiungere il luogo di stazionamento dei contenitori. Ove presente, dovrà essere rispettata la segnaletica orizzontale e verticale con particolare riferimento ai segnali di obbligo e prescrizione.

Nei pressi dei plessi scolastici, solitamente il servizio si svolgerà in orario in cui gli allievi sono all'interno dell'edificio. Nel caso eccezionale in cui ci dovessero essere degli allievi in transito in prossimità del mezzo, l'autista dovrà attendere che il percorso di transito sia totalmente libero.

Le manovre dei mezzi operatori senza segnalazioni specifiche sono severamente vietate, le manovre dovranno essere sempre eseguite con l'ausilio di un operatore a terra.

L'appaltatore dovrà fornire agli addetti, indumenti e dispositivi di protezione individuale per renderli visibili a distanza, durante le attività svolte in presenza di traffico.

L'abbigliamento dovrà rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 09/06/1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità".

I capi di vestiario dovranno recare sull'etichetta, oltre alle istruzioni d'uso di cui ai commi a), b) e c) del capitolo 12.1 del decreto, anche il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE.

Gli autocarri dovranno essere dotati di cicalino di retromarcia oltre che dei segnalatori luminosi (girofarò).

9.2 Rischi da emissione di fumi, gas

Se non necessario, durante il carico dei contenitori i mezzi devono essere spenti.

Durante lo stazionamento prolungato dei mezzi oltre la durata necessaria per svolgere il servizio di raccolta questi devono essere spenti.

9.3 Rischi da presenza di impianti elettrici

Gli impianti elettrici all'interno delle aree sono mantenuti dal datore di lavoro responsabile. Tutti i cavi correnti sul terreno dovranno essere in via cautelativa considerati in tensione e quindi l'attività in corso risulta esposta a potenziale rischio di elettrocuzione. In caso di presenza di cavi scoperti o impianti evidentemente deteriorati in prossimità dei contenitori, a tutti gli addetti non è consentito avvicinarsi o svolgere interventi di qualsiasi genere.

9.4 Rischi da scivolamento e inciampo

È possibile che i percorsi da seguire per raggiungere il luogo di lavoro siano imbrattati con materiale che rende scivoloso il percorso stesso. In questo caso il rischio rientra anche tra quelli specifici dell'appaltatore e richiede l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche con soles antiscivolamento come dovrebbe essere previsto dal documento di valutazione dei rischi aziendale.

In alcune utenze è probabile la presenza di oggetti non configurabili come rifiuto. In questi casi non raccogliarli e prestare attenzione alla possibilità di inciampo.

9.5 Rischi da intralcio delle vie di accessibilità

Per nessun motivo i mezzi dovranno arrecare intralcio alle operazioni di emergenza che si possono svolgere all'interno delle aree in cui si esegue la raccolta dei rifiuti. Dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso.

9.6 Viabilità pedonale e auto veicolare

L'appaltatore dovrà, attraverso soluzioni temporanee, idonee e sicure, consentire la pedonabilità delle zone limitrofe all'area di lavoro e non dovrà ostruire eventuali impianti legati alla circolazione auto veicolare presenti a ridosso delle zone di intervento.

9.7 Incendio – esplosione

Non è consentito fumare in nessun punto delle aree oggetto della raccolta dei rifiuti.

In caso di operazioni di raccolta da svolgersi in prossimità di luoghi di lavoro con potenziale presenza di atmosfere esplosive (es. distributori di carburante) l'assuntore dovrà sempre far rispettare il divieto di fumo.

9.8 Utilizzo di attrezzature non di proprietà

Non è consentito, in generale, anche se autorizzati da altri, utilizzare attrezzature, macchine e utensili non di proprietà dell'Impresa per le operazioni di raccolta dei rifiuti.

9.9 Presenza di cantieri temporanei

Gli autisti non possono accedere ad aree di cantiere e non devono ostacolare la normale accessibilità. Non è consentito parcheggiare in prossimità di ponteggi.

9.10 Attività non previste

In caso di svolgimento di attività non previste al momento della stesura del presente documento e che potranno generare delle interferenze con il servizio in appalto (es interventi su automezzo dell'assuntore fermo per guasto), lo stesso si attiverà per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

9.11 Imbrattamento delle sedi viarie

In caso di sversamento accidentale sulle sedi viarie di sostanze la cui presenza possa costituire un rischio per veicoli in transito o per i pedoni, l'aggiudicatario si dovrà immediatamente attivare al fine di assorbire la sostanza pericolosa.

9.12 Individuazione accidentale di fonti di pericolo

Nel caso in cui l'aggiudicatario/esecutore del servizio nello svolgere la propria attività dovesse riscontrare delle condizioni di pericolo per se stesso e per gli altri, dovrà sospendere il servizio ed informare tempestivamente il referente del committente, al fine di attivare quanto necessario alla riduzione/eliminazione dell'anomalia.

9.13 Caduta accidentale di rifiuti durante la movimentazione

In caso di caduta di rifiuti durante la loro movimentazione, sarà cura del trasportatore attivarsi affinché questi siano tempestivamente rimossi dal percorso di transito di altri mezzi o persone.

9.14 Eventuale rinvenimento di amianto

Nell'eventualità di ritrovamenti di materiali pericolosi, dovranno essere sospese le attività di raccolta e dovrà essere inoltrata tempestiva comunicazione al Committente per i provvedimenti necessari.

9.15 Emissioni di rumore e disturbo alla quiete pubblica

Si dovrà operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le emissioni di rumore, ricorrendo all'impiego di macchinari a basso impatto acustico per limitare comunque il disturbo alle ordinarie

attività in corso nelle adiacenze dell'area di intervento. Durante il servizio in corso, non ci dovranno essere schiamazzi da parte degli addetti ai lavori.

Prima dell'inizio di attività particolarmente rumorose l'appaltatore dovrà informare i responsabili delle strutture particolarmente "sensibili" (scuole, Casa di riposo, ecc ...) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto dalle attività in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilità di condurre le ordinarie attività da parte delle strutture stesse.

In caso di lavori durante l'orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni che comportino una limitata emissione di rumore.

9.16 Rischi dovuti a smog e clima

In fase di svolgimento delle attività di contratto sulla viabilità ordinaria l'aggiudicatario dovrà analizzare e valutare i rischi dovuti alla presenza smog dovuto a traffico veicolare e allo svolgimento delle attività in esterno.

In caso di necessità si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

L'Impresa dovrà dotare i propri lavoratori di indumenti idonei in relazione al clima stagionale in cui operano.

9.17 Rischi da radiazione solare ultravioletta

In fase di svolgimento delle attività di contratto l'appaltatore dovrà analizzare e valutare i rischi dovuti al fatto che le proprie maestranze operino esposti al sole.

In caso di necessità si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

9.18 Rischi dovuti alla presenza di neve

In caso di forti nevicate, l'impresa dovrà obbligatoriamente utilizzare catene omologate o pneumatici invernali a norma del Codice della Strada.

L'Impresa dovrà dotare i propri lavoratori di indumenti idonei in relazione al clima stagionale in cui operano.

9.19 Imbrattamento delle sedi viarie

Si segnala inoltre di pulire i pneumatici dei mezzi d'opera eventualmente sporchi di detriti e fango che possano essere lasciati sulla sede stradale. Non devono comunque restare nelle zone di passaggio dei mezzi chiazze di liquidi (gasolio, lubrificante, miscela di carburante, ...) che potrebbero creare rischio di scivolamento per i pedoni.

Sarà onere dell'appaltatore l'eventuale ripristino della segnaletica orizzontale e/o verticale danneggiata dal transito dei mezzi di lavoro.

9.20 Annegamento

Nelle attività svolte in vicinanza dei corsi d'acqua naturali o dei canali artificiali devono essere prese le misure necessarie per evitare la caduta accidentale in acqua. I lavori in prossimità degli stessi devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua e prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone cadute in acqua.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti ai lavori devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

9.21 Urti - colpi - impatti – compressioni

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi

di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

9.22 Lavorazioni notturne

Qualora le lavorazioni debbano svolgersi durante le ore serali o notturne, o durante giornate di scarsa visibilità (es. in presenza di nebbia), occorrerà sempre garantire un livello di illuminazione artificiale che consenta di eseguire in sicurezza i lavori. I lavoratori dovranno sempre indossare indumenti ad alta visibilità.

Le segnalazioni luminose in corrispondenza delle strade soggette a traffico dovranno essere realizzate con lampade a luce gialla intermittenti e direzionali o rossa in conformità al regolamento di attuazione del codice della strada.

10. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA

10.1 Norme comportamentali in caso di rinvenimento di oggetti sospetti

In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, si dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che provvederanno ad isolare l'oggetto e avvieranno le procedure di indagine sulla natura dello stesso. Nel frattempo l'Impresa dovrà impedire l'avvicinamento di chiunque all'area in argomento.

10.2 Gestione dell'emergenza legata allo svolgimento dell'attività contrattuale

Attuare azioni di confinamento degli sversamenti accidentali attraverso l'utilizzo di kit appositamente predisposti per isolare l'area; confinare ed assorbire le materie versate.

In caso di evento importante, non risolvibile con i mezzi a disposizione del personale presente, attivare misure d'emergenza previste, evacuazione dell'area immediato allertamento delle strutture pubbliche preposte e lasciare la gestione dell'emergenza alle autorità intervenute.

10.3 Gestione dell'emergenza non legata allo svolgimento dell'attività contrattuale

In caso di emergenza nelle aree circostanti a quella di intervento, gli autisti dei mezzi dovranno porre in sicurezza il sito di intervento e, se possibile, i mezzi dovranno essere spenti e abbandonati o parcheggiati in area tale da non impedire i soccorsi.

In caso di evacuazione in atto, i mezzi dovranno essere spenti e le maestranze abbandoneranno le aree a piedi.

10.4 Presidi sanitari

Presso i mezzi di lavoro, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti.

La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne devono essere informati con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso di utilizzo.

In ogni pacchetto di medicazione deve essere presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti di pronto intervento.






In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale.

10.5 Criteri per la gestione della sicurezza antincendio

I mezzi d'opera saranno dotati di mezzi di estinzione portatili. Ogni squadra di lavoro dovrà essere costituita da almeno un lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. A titolo informativo si riporta uno schema guida nella scelta del corretto estintore in funzione del combustibile caratterizzante il fuoco da spegnere.

CLASSE DI INCENDIO - SCELTA DELL'ESTINTORE

Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare sul combustibile incendiato. Nella seguente tabella sono elencate le diverse classi d'incendio, a ciascuna di esse sono affiancati gli estinguenti idonei.

CLASSE		FUOCO	ESTINGUENTE
A		Combustibili solidi organici che producono braci (legno, tessuto, carta, gomma e molte materie plastiche)	Acqua, schiuma e polveri chimiche
B		Combustibili liquidi (oli combustibili, grassi, vernici, paraffina ecc.)	Schiuma, anidride carbonica (CO2) e polveri chimiche
C		Combustibili gassosi (metano, G.P.L., propano, acetilene ecc)	Anidride carbonica (CO2) polveri chimiche, idrocarburi alogenati
D		Metalli combustibili (Al, Mg, Na, Ca, K)	Anidride carbonica (CO2), polveri chimiche
E		Apparecchiature elettriche in tensione che richiedono estinguenti dielettrici non conduttori	Anidride carbonica (CO2), polveri chimiche, idrocarburi alogenati

11. MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'assuntore e gli altri soggetti presenti o cooperanti, viene condiviso in sede di riunione congiunta con il Referente per l'appalto del Committente e con i responsabili dell'Impresa coinvolti.

In tale sede questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.

Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell'appalto (committente, impresa e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.

Durante l'esecuzione del contratto saranno svolte ulteriori riunioni congiunte tra i referenti del contratto, sia della Committente che dell'Impresa, qualora si rendesse necessario aggiornare in senso dinamico il presente documento ed implementare la cooperazione ed il coordinamento.

Le disposizioni del presente documento valgono per tutte le attività di esecuzione del contratto in argomento, e ne costituiranno parte integrante.

12. DIRITTO DI INTERRUZIONE DEI LAVORI

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge dell'Impresa, è riconosciuto al Committente il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione dei lavori;
- di vietare lo svolgimento del servizio a tutti i dipendenti dell'assuntore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge, o che non attengono alle disposizioni del Committente;

- di procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di almeno tre giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente, sia pure sommariamente, i motivi della risoluzione.

13. COSTI DELLA SICUREZZA

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla società assuntrice del servizio resta immutato l'obbligo, per la stessa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

I suddetti costi sono a carico dell'Impresa incaricata del servizio, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato.

In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e sono valutate dal Committente in Euro 6.500 annui (euro seimilacinquecento) oltre IVA, come risulta dal seguente prospetto:

VOCI	ONERI SICUREZZA
Fornitura DPI addetti (scarpe, guanti, giubbino, pantaloni, giaccone, completo anti pioggia, maschere antipolvere, ecc...)	€ 750,00 / anno
Predisposizione e aggiornamento DVR	€ 500,00 / anno
Medico competente, visite ed analisi	€ 500,00 / anno
Corsi di formazione ai dipendenti e riunioni periodiche di coordinamento	€ 750,00 / anno
TOTALE	€ 2.500,00 + iva

25 NOV. 2017

